

Regolamento concernente il mandato e il rapporto di lavoro dei membri e dei membri supplenti della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (Regolamento della Direzione generale, RD)

del 14 maggio 2004 (stato 1° ottobre 2022)

1. Disposizioni generali

1.1 Oggetto

¹ Il presente regolamento disciplina, nel quadro delle disposizioni contenute nella Legge sulla Banca nazionale, il mandato e il rapporto di lavoro dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti, che insieme costituiscono la Direzione generale allargata.

² Il rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto pubblico.

1.2 Disposizioni regolamentari complementari

Si applicano a titolo complementare il regolamento concernente le remunerazioni e per analogia le condizioni di assunzione, il regolamento sulla retribuzione del personale della Banca nazionale svizzera, nonché le disposizioni del titolo decimo del Codice delle obbligazioni («Del contratto di lavoro»).

2. Eleggibilità, controllo e incompatibilità

2.1 Eleggibilità

Possono essere elette nella Direzione generale allargata personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie, che possiedono la cittadinanza svizzera e sono domiciliate in Svizzera (art. 44 LBN).

2.2 Controllo di sicurezza relativo alle persone

¹ La Banca nazionale svizzera verifica l'integrità personale di candidate e candidati prima della loro nomina a membri della Direzione generale allargata.

² Il controllo di sicurezza relativo alle persone intende garantire la piena libertà d'azione e autonomia decisionale dei membri della Direzione generale allargata fornendo informazioni sull'esistenza di eventuali rapporti di dipendenza e conflitti di interesse. In tal modo contribuisce a proteggere l'integrità nonché l'indipendenza della Banca nazionale svizzera.

³ Il controllo viene eseguito prima che il Consiglio di banca prenda una decisione in merito alla proposta di nomina da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale. Candidate e candidati devono previamente acconsentire per iscritto al controllo.

⁴ Nell'ambito di tale controllo sono raccolte informazioni, importanti in materia di sicurezza, sul modo di vivere di candidate e candidati, in particolare sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare, su eventuali precedenti giudiziari, sulla situazione finanziaria, sull'eventuale appartenenza ad associazioni o sull'assunzione di mandati che potrebbero entrare in conflitto con gli interessi della Banca nazionale svizzera o rappresentare un rischio per la sua reputazione.

2.3 Incompatibilità personale

¹ Non possono essere membri al medesimo tempo della Direzione generale allargata:

- a. coniugi, partner in unione registrata e persone che convivono stabilmente;
- b. coniugi o partner in unione registrata di fratelli o sorelle, nonché persone che convivono stabilmente con fratelli o sorelle;
- c. parenti o affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

² Tra un membro della Direzione generale allargata e le persone direttamente subordinate non può sussistere alcuna relazione ai sensi del capoverso 1.

2.4 Incompatibilità funzionale e attività accessorie

¹ I membri della Direzione generale allargata non possono far parte né dell'Assemblea federale né del Consiglio federale o di un tribunale federale. Non possono inoltre ricoprire alcuna funzione analoga a livello cantonale.

² Su richiesta della Direzione generale, il Consiglio di banca può autorizzare un membro della Direzione generale allargata a svolgere un'attività accessoria non remunerata, purché ciò non comprometta il pieno assolvimento dei suoi obblighi nonché l'indipendenza e la reputazione della BNS.

³ Con riserva di quanto disposto nei seguenti capoversi, i membri della Direzione generale allargata non possono svolgere un'attività accessoria remunerata.

⁴ La Direzione generale può delegare un membro della Direzione generale allargata nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza di una società o di un'organizzazione, se la Banca nazionale svizzera ha una partecipazione o qualsiasi altro interesse in detta società od organizzazione.

⁵ Su richiesta della Direzione generale, il Consiglio di banca può autorizzare un membro della Direzione generale allargata a svolgere incarichi di insegnamento presso un'università o una scuola universitaria, se ciò è nell'interesse della Banca nazionale svizzera.

⁶ La Direzione generale informa una volta all'anno il Comitato di remunerazione del Consiglio di banca in merito ai mandati e alle attività accessorie ai sensi dei

capoversi da 2 a 5 nonché in merito alle remunerazioni che i membri della Direzione generale allargata percepiscono per tali attività.

3. Costituzione del mandato e del rapporto di lavoro nonché durata del mandato

3.1 Costituzione

¹ Il mandato e il rapporto di lavoro tra la Banca nazionale svizzera e i membri della Direzione generale allargata sorgono in forza della nomina da parte del Consiglio federale (art. 43 cpv. 2 LBN). Il nuovo membro della Direzione generale allargata riceve un estratto del verbale della relativa seduta del Consiglio federale. Non viene stipulato alcun contratto di lavoro.

² Se prima della sua nomina, il membro della Direzione generale allargata era impiegato presso la Banca nazionale svizzera sulla base di un contratto di diritto privato, tale rapporto di lavoro è da considerarsi estinto con l'assunzione del nuovo mandato.

3.2 Durata del mandato

¹ Il mandato dei membri della Direzione generale allargata ha una durata di sei anni ed è rinnovabile (art. 43 cpv. 2 LBN).

² Se un membro della Direzione generale allargata viene sostituito durante il mandato in corso, il nuovo membro nominato ricoprirà tale funzione sino allo scadere dello stesso.

4. Fine del mandato e del rapporto di lavoro

4.1 Principio

Il mandato e il rapporto di lavoro dei membri della Direzione generale allargata cessa in caso di disdetta, pensionamento, mancata rinomina o revoca.

4.2 Disdetta

4.2.1 Data

¹ Durante il mandato in corso un membro della Direzione generale allargata può porre termine al proprio rapporto di lavoro con un preavviso di dodici mesi per la fine di un mese. Il suo mandato si conclude dopo sei mesi e il membro è esonerato dalle sue funzioni nel corso degli ultimi sei mesi.

² D'intesa con la Direzione generale, il Consiglio di banca può autorizzare una riduzione della durata residua del mandato o del preavviso della risoluzione del rapporto di lavoro.

4.2.2 Forma richiesta

La disdetta del rapporto di lavoro deve essere presentata in forma scritta al o alla presidente del Consiglio di banca, che informa il Consiglio di banca, la Direzione generale e il capo del Dipartimento federale delle finanze.

4.3 Pensionamento

¹ Il mandato di un membro della Direzione generale allargata cessa alla fine del mese in cui questi raggiunge l'età di 65 anni.

² Un membro della Direzione generale allargata non può porre fine al suo mandato per pensionamento prima della fine del mese in cui compie 58 anni. Tale decisione deve essere comunicata con un preavviso scritto di almeno sei mesi al o alla presidente del Consiglio di banca.

³ In entrambi i casi il rapporto di lavoro cessa, senza disdetta, sei mesi dopo la fine del mandato; il membro della Direzione generale allargata è esonerato dalle sue funzioni nel corso di questi ultimi sei mesi.

⁴ In casi eccezionali il Consiglio di banca può autorizzare un membro della Direzione generale allargata a esercitare le sue funzioni fino al raggiungimento dei 68 anni di età. Non vi è la possibilità di un pensionamento parziale.

4.4 Mancata rinomina

¹ In caso di mancata rinomina, il mandato si conclude alla fine della durata prevista.

² Il rapporto di lavoro cessa, senza disdetta, sei mesi dopo la fine del mandato; il membro della Direzione generale allargata è esonerato dalle sue funzioni nel corso di questi ultimi sei mesi.

4.5 Revoca

4.5.1 Principi

¹ Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocare dalle sue funzioni un membro della Direzione generale allargata che non adempia più i requisiti necessari per l'esercizio del mandato stesso o che abbia commesso una colpa grave (art. 45 LBN).

² Il mandato è considerato concluso al momento dell'approvazione da parte del Consiglio federale della proposta di revoca del Consiglio di banca. Il rapporto di lavoro cessa, senza disdetta, sei mesi dopo la fine del mandato; il membro della Direzione generale allargata è esonerato dalle sue funzioni nel corso di questi ultimi sei mesi.

³ Alla procedura di revoca si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968.

4.5.2 Comitato di inchiesta del Consiglio di banca

Il Consiglio di banca nomina un comitato di inchiesta composto da tre membri e diretto dal o dalla presidente del Consiglio di banca. Il comitato effettua gli

accertamenti necessari e sottopone al Consiglio di banca una proposta motivata all'attenzione del Consiglio federale.

4.5.3 Misure preventive

In casi urgenti, il o la presidente del Consiglio di banca può, a titolo preventivo, sospendere dall'incarico un membro della Direzione generale allargata, informando immediatamente il Consiglio di banca, la Direzione generale e il capo del Dipartimento federale delle finanze.

4.6 Restrizioni applicabili dopo la fine del mandato

4.6.1 Attività per conto di intermediari finanziari

¹ Ai membri della Direzione generale allargata non è consentito esercitare attività (retribuite o meno):

- a. per conto di un intermediario finanziario in Svizzera o all'estero per un periodo di sei mesi a partire dalla fine del mandato;
- b. al servizio di una banca svizzera considerata di rilevanza sistemica ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 per un periodo di dodici mesi a partire dalla fine del mandato.

² Il Consiglio di banca può concedere deroghe e agevolazioni purché non diano luogo a conflitti di interesse con la Banca nazionale svizzera e non rappresentino un rischio per la sua reputazione. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni e legata a una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

4.6.2 Attività per conto di altre imprese

¹ L'esercizio di un'attività (retribuita o meno) per conto di imprese che non svolgono intermediazione finanziaria è consentito dopo la fine del mandato, previa autorizzazione del Consiglio di banca.

² Il Consiglio di banca concede tale autorizzazione se è in grado di escludere la presenza di conflitti con gli interessi della Banca nazionale svizzera o di un rischio per la sua reputazione. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni e legata a una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

4.7 Versamento continuato dello stipendio e indennità

¹ Le restrizioni applicabili dopo la fine del mandato sono indennizzate integralmente mediante il versamento dello stipendio (senza spese di rappresentanza) durante il periodo di esonero dall'attività lavorativa.

² Tutti gli altri redditi e indennità percepiti durante tale periodo per attività soggette ad autorizzazione devono essere computati agli stipendi versati durante questo periodo.

³ In caso di mancata rinomina o di revoca, il Consiglio di banca può disporre il versamento di un'indennità di buonuscita pari al massimo a un anno di stipendio. Nel definire l'entità di tale indennità il Consiglio di banca tiene conto delle circostanze legate alla mancata rinomina o alla revoca, della durata del

mandato e della situazione professionale e personale del membro della Direzione generale allargata.

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia qualora il mandato di un membro della Direzione generale allargata si concluda per disdetta o pensionamento anticipato, al fine di preservare gli interessi della Banca nazionale svizzera o di evitare una procedura di revoca.

4.8 Tutela della riservatezza

I membri della Direzione generale allargata sono tenuti a osservare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale anche dopo la cessazione del mandato e del rapporto di lavoro.

4.9 Restituzione dei supporti per dati e proprietà della Banca nazionale svizzera

Al termine del mandato i membri della Direzione generale allargata sono tenuti a restituire spontaneamente supporti per dati, documenti e dispositivi della Banca nazionale svizzera.

5. Retribuzione

Il Consiglio di banca fissa gli stipendi dei membri della Direzione generale allargata su proposta del Comitato di remunerazione nei limiti posti dal Regolamento concernente le remunerazioni degli organi di vigilanza e di direzione della Banca nazionale svizzera (Regolamento sulle remunerazioni, RR).

6. Cassa pensioni

I membri della Direzione generale allargata sono assicurati presso la cassa pensioni della Banca nazionale svizzera contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. I diritti e gli obblighi dei membri della Direzione generale allargata e della Banca nazionale svizzera nonché le prestazioni dell'istituzione di previdenza sono definiti nello statuto della cassa pensioni.

7. Vacanze e congedi

7.1 Diritto alle vacanze

I membri della Direzione generale allargata hanno diritto al seguente numero di giorni di vacanza all'anno:

- fino al 60° anno di età compiuto: 30 giorni di lavoro
- dal 61° anno di età: 33 giorni di lavoro

7.2 Congedi

Oltre al congedo pagato di breve durata (punto 4.4.1 delle condizioni generali di assunzione) il Consiglio di banca può concedere, in casi giustificati, congedi (retribuiti o meno) ai membri della Direzione generale allargata.

8. Regole di comportamento

¹ Il Codice di condotta della Banca nazionale svizzera è vincolante per i membri della Direzione generale allargata.

² Il Consiglio di banca emana regolamenti aggiuntivi sul comportamento dei membri della Direzione generale allargata, se lo ritiene necessario per salvaguardare la reputazione e l'integrità della Banca nazionale svizzera.

³ Può imporre ai membri della Direzione generale allargata restrizioni inerenti a operazioni e investimenti finanziari effettuati a titolo privato e obbligarli a fornire informazioni sul loro patrimonio.

⁴ In caso di infrazione a queste regole il Consiglio di banca può:

- a. emettere un ammonimento o un avvertimento;
- b. disporre la sospensione del versamento dello stipendio per un periodo massimo di due mesi;
- c. applicare le sanzioni previste nei regolamenti.

⁵ Una grave infrazione alle regole di comportamento può costituire una colpa grave ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 della Legge sulla Banca nazionale.

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Emanato da: | Consiglio di banca | Emanato il: | 14.05.2004 |
| Entrata in vigore: | 01.05.2004 | Autore: | Segretariato generale |
| Fondamenti giuridici: | Regolamento di organizzazione | | |
| Sostituisce: | – | | |
| Modificato il: | Modificato da: | Modifica in vigore dal: | Punto/i: |
| 03.12.2004 | | | |
| 31.03.2006 | | | |
| 29.08.2008 | | | |
| 02.03.2012 | | | |
| 14.12.2012 | Consiglio di banca | 01.01.2013 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 13.04.2018 | Consiglio di banca | 01.05.2018 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 23.09.2022 | Consiglio di banca | 01.10.2022 | Parità linguistica di genere |